

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 luglio 2012

che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema⁽¹⁾, e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell'allegato I,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema sono fissati nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.
- (2) Ai sensi della Sezione 1.6 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può in ogni momento modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante.
- (3) Nell'ambito dell'offerta di scambio del debito rivolta dalla Repubblica ellenica ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, il 24 febbraio 2012 è stato concesso a beneficio delle banche centrali nazionali, sotto forma di piano di riacquisto,

un supporto delle garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica.

- (4) In via eccezionale, la decisione BCE/2012/3 del 5 marzo 2012 sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica⁽²⁾ ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell'Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica, dichiarandoli idonei per la durata del supporto delle garanzie.
- (5) Terminato il supporto delle garanzie, dato che al momento non è assicurata l'adeguatezza quali garanzie degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha deciso che rispetto a tali strumenti dovrebbe applicarsi la soglia di qualità di credito dell'Eurosistema specificata nella Sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.
- (6) È pertanto opportuno che la decisione BCE/2012/3 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della decisione BCE/2012/3

La decisione BCE/2012/3 è abrogata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 19.